



COMUNE DI MASSA DI SOMMA PROVINCIA DI NAPOLI

Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **20** DEL **30/09/14**

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2014

L'anno duemila *quattordici*, addì *trenta* del mese di *settembre* alle ore 18,00 nella sala consiliare della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 26/09/14, prot. 6533, nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente in seduta pubblica di 2^a convocazione .

All'appello nominale risultano presenti n. 7 consiglieri comunali e assenti, sebbene debitamente convocati, n. 6 consiglieri, come segue:

| N° | COGNOME E NOME | PRESENTE | ASSENTE |
|----|------------------------|----------|---------|
| 1 | ZENO Antonio - Sindaco | SI | |
| 2 | OLIMPO Rosa | SI | |
| 3 | MADONNA Gioacchino | SI | |
| 4 | NOCERINO Agostino | SI | |
| 5 | PASQUA Ciro | SI | |
| 6 | BATTAGLIA Sebastiano | | SI |
| 7 | MANZO Nicola | SI | |
| 8 | DI FIORE Pier Luigi | | SI |
| 9 | OLIVIERO Aniello | | SI |
| 10 | VICEDOMINI Giulio | | SI |
| 11 | BOCCARUSSO Pasquale | SI | |
| 12 | OLIVIERO Carmine | | SI |
| 13 | IORIO Giuseppina | | SI |

Presiede la seduta il dott. Antonio Zeno – Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del DLgs.vo 267/2000, il Segretario Comunale, dott. Luigi Annunziata. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta, del 26.09.2014 a firma del Sindaco ;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

PRESO ATTO dell'allegata proposta di emendamento dell'Assessore Madonna, sulla quale è stato apposta la regolarità tecnico-contabile da parte del Responsabile del 3° Settore

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali di cui all'estratto del verbale che si allega;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione ;

Con voti favorevoli 6, contrari 1(Boccarusso), espressi nelle forme di legge e per alzata di mano,

DELIBERA

1)-DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2)-DI APPROVARE la proposta a firma del Responsabile del Sindaco del 26/09/2014 ,come emendata che, allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3)-DI DEMANDARE al Responsabile del 3° Settore tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente .

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli 6 ,contrari 1 (Boccarusso), conferisce alla presente **l'immediata eseguibilità** ai sensi dell'art.134,comma 4, DLGS 267/00.

Comune di Massa di Somma
Provincia di Napoli

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Emendamento dell'Assessore Madonna
Sostituire la proposta come segue:

**Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2014. APPROVAZIONE –
CONFERMA TARIFFE IMU.**

Il Sindaco

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la I.U.C (Imposta Unica Comunale) è composta:
 - dall'IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - dalla TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, dovuta per servizi indivisibili comunali;
 - dalla TARI (Tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che, a far data 1 gennaio 2014, sono pertanto soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Massa di Somma viene soppressa la Tarsu;

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

Considerato che la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), o del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Considerato che nell'ambito della Tari, l'art. 1, c. 682 della Legge n. 147 del 27.12.2013, prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa con riferimento:

1. ai criteri di determinazione delle tariffe;
2. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E.;
5. all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Dato atto che l'art. 1, c. 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Appurato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni normative in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Considerato che la mancanza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti rende difficile determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferiti da ciascun detentore e pertanto, tenendo conto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo in materia di rifiuti, l'ente ha determinato le tariffe sulla base del rispetto del suddetto principio, individuando, sia per le utenze domestiche, che per le utenze non domestiche, tariffe differenziate, dando così particolare rilievo al numero dei componenti del nucleo familiare e alle 31 categorie produttive previste per i Comuni con popolazione superiore ai cinque mila abitanti, il tutto in base a coefficienti obiettivi di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti prodotti nel Comune di Massa di Somma;

Considerato altresì che con precedenti deliberazioni sono stati approvati il regolamento contenente la disciplina della nuova Tassa sui Rifiuti ed il Piano Finanziario per l'anno 2014, redatto sulla base dei dati comunicati dall'ufficio tecnico relativi al servizio di gestione affidato in appalto e contenente l'indicazione di tutti i costi da coprire attraverso la Tari;

Esaminato l'allegato prospetto riassuntivo delle tariffe della tassa sui Rifiuti "Tari", predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene i coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, il tutto al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria e garantire la copertura dei costi stimati;

Visto il DPR n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", nonché la legge n. 147/2013;

Visto l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel Piano Finanziario;

Visto l'art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione della tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento TARI, tale misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, e maggiorata del 100%;

Visto il comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013 che fa salva la disciplina per l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA" di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Tributo Provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;

Considerato che per quanto riguarda le modalità di riscossione il Comune è tenuto ad individuare il numero di rate e le relative scadenze, prevedendo all'uopo che per il corrente anno la Tari venga riscossa in quattro (4) rate, mediante invio di avviso di pagamento, e con le seguenti scadenze:

- 30 novembre 2014 – 1° rata;
- 30 gennaio 2015; - 2° rata;
- 30 marzo 2015 – 3° rata;
- 30 maggio – 4° rata.

prevedendo comunque la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il termine del versamento della prima rata (30 novembre 2014);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;

- tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014;

Ritenuto adottare le seguenti riduzioni già previste dal Regolamento:

UTENZE DOMESTICHE

- riduzione del 10% per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 6.000,00 relativo all'anno precedente a quello di tassazione, nel caso in cui sia presente un soggetto portatore di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/92, come previsto dall'art. 18 del Regolamento;

- riduzione del 20% per le abitazioni con unico occupante;

UTENZE NON DOMESTICHE

- riduzioni del 10% per i produttori di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del Regolamento approvato;

- riduzione del 30% per le aree scoperte in uso, adibite ad uso stagionale o non continuativo, come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento;

Ritenuto prevedere l'integrazione della presente deliberazione prevedendo la modifica dell'oggetto come indicato e la conferma delle aliquote IMU adottate con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 30.10.2012 prevedendo pertanto:

- l'aliquota base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dell'1,06%;

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, per gli immobili adibiti ad abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9, dello 0,55%;

- l'aliquota di base per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, con le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della IUC-IMU, adottato con deliberazione di C.C. nr. 14 del 08/09/2014, dello 0,76%;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore III – Ragioneria reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari e il Piano Finanziario per l'anno 2014 approvati in precedenza dal Consiglio Comunale;

Visto:

- Il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- la Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii;
- il D.P.R n. 158/99;
- la vigente disciplina in materia;

PROPONE

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare per l'anno 2014 le tariffe della Tassa sui Rifiuti "Tari" come risultanti dall'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che sull'importo della Tari si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA" di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Di adottare le seguenti riduzioni per la TARI già previste dal Regolamento:

UTENZE DOMESTICHE

- riduzione del 10% per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 6.000,00 relativo all'anno precedente a quello di tassazione, nel caso in cui sia presente un soggetto portatore di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/92, come previsto dall'art. 18 del Regolamento;

- riduzione del 20% per le abitazioni con unico occupante;

UTENZE NON DOMESTICHE

- riduzioni del 10% per i produttori di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del Regolamento approvato;

- riduzione del 30% per le aree scoperte in uso, adibite ad uso stagionale o non continuativo, come previsto dall'art. 17, comma 1, lettera c) del Regolamento;

Di prevedere l'integrazione della presente deliberazione prevedendo la modifica dell'oggetto come indicato e la conferma delle aliquote IMU adottate con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 30.10.2012 prevedendo pertanto:

- l'aliquota base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dell'1,06%;

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, per gli immobili adibiti ad abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9, dello 0,55%;

- l'aliquota di base per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, con le modalità previste dal Regolamento per la disciplina della IUC-IMU, adottato con deliberazione di C.C. nr. 14 del 08/09/2014, dello 0,76%;

Di stabilire che per il corrente anno la Tari venga riscossa dall'Ente in quattro (4) rate, mediante invio di avviso di pagamento, e con le seguenti scadenze:


- 30 novembre 2014 - 1° rata;
- 30 gennaio 2015; - 2° rata;
- 30 marzo 2015 - 3° rata;
- 30 maggio - 4° rata.

prevedendo comunque la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il termine del versamento della prima rata (30 novembre);

Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito Internet www.finanze.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

IL SINDACO
Dott. Antonio Zeno

Per me favorevole
20/09/2014



Comune di Massa di Somma
Provincia di Napoli

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Oggetto: **TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2014. APPROVAZIONE**

Il Sindaco

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la I.U.C (Imposta Unica Comunale) è composta:
 - dall'IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - dalla TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, dovuta per servizi indivisibili comunali;
 - dalla TARI (Tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che, a far data 1 gennaio 2014, sono pertanto soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Massa di Somma viene soppressa la Tarsu;

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente ributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

Considerato che la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), o del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e qualità

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Considerato che nell'ambito della Tari, l'art. 1, c. 682 della Legge n. 147 del 27.12.2013, prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa con riferimento:

1. ai criteri di determinazione delle tariffe;
2. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E.;
5. all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Dato atto che l'art. 1, c. 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Appurato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le altre disposizioni normative in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Considerato che la mancanza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti rende difficile determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferiti da ciascun detentore e pertanto, tenendo conto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo in materia di rifiuti, l'ente ha determinato le tariffe sulla base del rispetto del suddetto principio, individuando, sia per le utenze domestiche, che per le utenze non domestiche, tariffe differenziate, dando così particolare rilievo al numero dei componenti del nucleo familiare e alle 31 categorie produttive previste per i Comuni con popolazione superiore ai cinque mila abitanti, il tutto in base a coefficienti obiettivi di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti prodotti nel Comune di Massa di Somma;

Considerato altresì che con precedenti deliberazioni sono stati approvati il regolamento contenente la disciplina della nuova Tassa sui Rifiuti ed il Piano Finanziario per l'anno 2014, redatto sulla base dei dati comunicati dall'ufficio tecnico relativi al servizio di gestione affidato in appalto e contenente l'indicazione di tutti i costi da coprire attraverso la Tari;

Esaminato l'allegato prospetto riassuntivo delle tariffe della tassa sui Rifiuti "Tari", predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene i coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, il tutto al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria e garantire la copertura dei costi stimati;

Visto il DPR n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", nonché la legge n. 147/2013;

Visto l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel Piano Finanziario;

Visto l'art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione della tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento TARI, tale misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, e maggiorata del 100%;

Visto il comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013 che fa salva la disciplina per l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA" di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Tributo Provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;

Considerato che per quanto riguarda le modalità di riscossione il Comune è tenuto ad individuare il numero di rate e le relative scadenze, prevedendo all'uopo che per il corrente anno la Tari venga riscossa in quattro (4) rate, mediante invio di avviso di pagamento, e con le seguenti scadenze:

- 30 novembre 2014 – 1° rata;
- 30 gennaio 2015; - 2° rata;
- 30 marzo 2015 – 3° rata;
- 30 maggio – 4° rata.

prevedendo comunque la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il termine del versamento della prima rata (30 novembre 2014);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;
- tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore III – Ragioneria reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari e il Piano Finanziario per l'anno 2014 approvati in precedenza dal Consiglio Comunale;

Visto:

- Il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- la Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii;
- il D.P.R n. 158/99;
- la vigente disciplina in materia;

PROPONE

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare per l'anno 2014 le tariffe della Tassa sui Rifiuti "Tari" come risultanti dall'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che sull'importo della Tari si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente "TEFA" di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Di stabilire che per il corrente anno la Tari venga riscossa dall'Ente in quattro (4) rate, mediante invio di avviso di pagamento, e con le seguenti scadenze:

- 30 novembre 2014 – 1° rata;
- 30 gennaio 2015; - 2° rata;
- 30 marzo 2015 – 3° rata;

- 30 maggio – 4° rata.

prevedendo comunque la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il termine del versamento della prima rata (30 settembre);

Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito Internet www.finanze.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

26 SET. 2014



IL SINDACO
Dott. Antonio Zeno

Comune di MASSA DI SOMMA

UTENZE DOMESTICHE

| Famiglie | Numero nuclei famigliari | Superficie totale abitazioni | Quote Famiglia | Superficie media abitazioni | Coefficiente attribuzione parte fissa | Coefficiente attribuzione parte variabile | QUOTA FISSA | QUOTA FISSA MEDIA | QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | n | m ² | % | m ² | Ka | Kb | Euro/m ² | Euro/m ² | Euro/Utenza |
| Famiglie di 1 componente | 258 | 18.774,42 | 10,1% | 72,8 | Sud | 163,448070 | 1,78 | 129,35 | 228,83 |
| Famiglie di 2 componenti | 570 | 45.432,89 | 22,3% | 79,7 | 1,00 | 1,40 | 1,78 | 141,68 | 261,52 |
| Famiglie di 3 componenti | 385 | 33.163,44 | 15,1% | 86,1 | 1,00 | 1,60 | 1,78 | 153,11 | 277,86 |
| Famiglie di 4 componenti | 441 | 38.648,71 | 17,3% | 87,6 | 1,00 | 1,70 | 1,78 | 155,78 | 294,21 |
| Famiglie di 5 componenti | 188 | 16.111,30 | 7,4% | 85,7 | 1,00 | 1,85 | 1,78 | 152,33 | 302,38 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 73 | 6.735 | 2,9% | 92,3 | 1,00 | 2,00 | 1,78 | 164,00 | 326,90 |
| Pertinenze famiglie 1 componente | 73 | 2.465 | 2,9% | 33,8 | 1,00 | | 1,78 | 60,03 | |
| Pertinenze famiglie 2 componenti | 308 | 9.893 | 12,1% | 32,1 | 1,00 | | 1,78 | 57,09 | |
| Pertinenze famiglie 3 componenti | 95 | 3.993 | 3,7% | 42,0 | 1,00 | | 1,78 | 74,72 | |
| Pertinenze famiglie 4 componenti | 106 | 4.843 | 4,2% | 45,7 | 1,00 | | 1,78 | 81,22 | |
| Pertinenze famiglie 5 componenti | 39 | 1.547 | 1,5% | 39,7 | 1,00 | | 1,78 | 70,52 | |
| Pertinenze famiglie 6 componenti | 16 | 488 | 0,6% | 30,5 | 1,00 | | 1,78 | 54,19 | |
| Totale | 2.552 | 182.095,61 | 100% | 71,4 | | Media | 3,56 | | Media |

UTENZE NON DOMESTICHE

| Categoria | Numero oggetti categoria | Superficie totale categoria | Kc | | Kd | | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE | TARIFFA TOTALE |
|--|--------------------------|-----------------------------|------|-------|--------|-------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Coef | Sud | Coef | Sud | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | n | m ² | Coef | Sud | Coef | Sud | Euro/m ² | Quiv*Kd | Euro/m ² |
| 2 Cinematografi e teatri | 10 | 1.191,00 | max | 0,95 | max | 8,25 | 3,973150 | 2,414109 | 6,39 |
| 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | - | - | max | 0,71 | max | 6,18 | 2,964096 | 1,808387 | 4,77 |
| 4 Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 31 | 14.475,00 | max | 0,66 | max | 5,85 | 2,748988 | 1,711823 | 4,49 |
| 5 Stabilimenti balneari | 4 | 2.545,00 | max | 1,11 | max | 9,83 | 4,666874 | 2,874984 | 7,54 |
| 6 Esposizioni, autosaloni | - | - | max | 0,89 | max | 7,80 | 3,720886 | 2,282430 | 6,00 |
| 7 Alberghi con ristorante | - | 753,00 | max | 0,86 | max | 7,56 | 3,594755 | 2,212201 | 5,81 |
| 8 Alberghi senza ristorante | 1 | 2.991,00 | max | 2,12 | max | 18,68 | 8,892287 | 5,464664 | 14,36 |
| 9 Case di cura e riposo | 3 | 270,00 | max | 1,62 | max | 14,25 | 6,811114 | 4,169824 | 10,98 |
| 10 Ospedali | - | 1.552,00 | max | 1,64 | max | 14,43 | 6,874180 | 4,222496 | 11,10 |
| 11 Uffici, agenzie, studi professionali | 2 | 5.301,50 | max | 2,15 | max | 18,90 | 9,018419 | 5,530504 | 14,55 |
| 12 Banche ed istituti di credito | 31 | 6.147,00 | max | 1,76 | max | 15,45 | 7,378707 | 4,520967 | 11,90 |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1 | 3.180,00 | max | 1,19 | max | 10,40 | 4,982204 | 3,041777 | 8,02 |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze | 28 | 6.130,00 | max | 1,70 | max | 14,85 | 7,126443 | 4,345396 | 11,47 |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 2 | 449,00 | max | 2,25 | max | 19,83 | 9,459880 | 5,802640 | 15,26 |
| 16 Banchi di mercato beni durevoli | 1 | 4.531,00 | max | 1,37 | max | 12,00 | 5,738994 | 3,511431 | 9,25 |
| 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista | - | - | max | 2,51 | max | 22,04 | 10,532000 | 6,447365 | 16,98 |
| 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 6 | 862,00 | max | 2,25 | max | 19,82 | 9,459880 | 5,798250 | 15,26 |
| 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 20 | 2.144,00 | max | 1,56 | max | 13,67 | 6,558850 | 3,998642 | 10,56 |
| 20 Attività industriali con capannoni di produzione | - | 2.506,00 | max | 2,07 | max | 18,15 | 8,703090 | 5,311039 | 14,01 |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici | - | 7.128,00 | max | 1,41 | max | 12,38 | 5,928192 | 3,621163 | 9,55 |
| 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | - | 2.779,00 | max | 1,38 | max | 12,17 | 5,802060 | 3,559713 | 9,36 |
| 23 Mense, birrerie, amburgherie | 5 | 3.221,00 | min | 1,70 | ad hoc | 85,00 | 7,147465 | 24,872636 | 32,02 |
| 24 Bar, caffè, pasticceria | - | - | max | 9,50 | min | 11,20 | 39,920695 | 3,277336 | 43,20 |
| 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 8 | 2.477,00 | med | 6,16 | ad hoc | 27,00 | 25,899050 | 7,900720 | 33,80 |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | 6 | 2.372,00 | max | 3,66 | max | 32,25 | 15,388072 | 9,436971 | 24,83 |
| 27 Ortofrutta, peschere, fiori e piante, pizza al taglio | - | 1.545,00 | max | 3,68 | max | 32,33 | 15,451138 | 9,458917 | 24,91 |
| 28 Ipermercati di generi misti | 7 | 773,00 | min | 2,21 | ad hoc | 65,00 | 9,291705 | 19,020251 | 28,31 |
| 29 Banchi di mercato generi alimentari | - | - | max | 4,10 | max | 35,97 | 17,216982 | 10,525514 | 27,74 |
| 30 Discoteche, night club | - | - | max | 12,36 | min | 14,75 | 51,966276 | 4,316134 | 56,28 |
| 31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale | - | 403,00 | max | 2,87 | max | 25,20 | 12,045581 | 7,374005 | 19,42 |
| Totale | 166 | 75.525,50 | max | 0,00 | max | 14,85 | 0,000000 | 4,345396 | 4,35 |

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014

IN EURO (I.V.A. inclusa)

| Comune di MASSA DI SOMMA | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| COSTI | PARTE FISSA | PARTE VARIABILE | TOTALE |
| | 0% | 100% | |
| Costi vari (sia fissi che variabili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade | 134.474,65 | | 134.474,65 |
| CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso | 57.558,00 | | 57.558,00 |
| CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) | 253.008,95 | | 253.008,95 |
| CCD - Costi comuni diversi | 1.213,33 | | 1.213,33 |
| AC - Altri costi operativi di gestione | 111.812,92 | | 111.812,92 |
| CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) | 0,00 | | 0,00 |
| CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani | | 159.612,62 | 159.612,62 |
| CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani | | 237.185,84 | 237.185,84 |
| CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale | | 132.422,50 | 132.422,50 |
| CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti | | 148.556,90 | 148.556,90 |
| Riduzione parte variabile | | | |
| SOMMANO | 558.067,85 | 677.777,86 | 1.235.845,71 |
| | 45,16% | 54,84% | 100,00% |

% COPERTURA 2014

100%

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| PREVISIONE ENTRATA | | | 1.235.845,71 |
| AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO | | | |
| MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE | | | |
| ENTRATA TEORICA | 558.067,85 | 677.777,86 | 1.235.845,71 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| UTENZE DOMESTICHE | 323.679,35 | 525.534,58 | 849.213,93 |
| % su totale di colonna | 58,00% | 77,54% | 68,72% |
| % su totale utenze domestiche | 38,12% | 61,88% | 100,00% |


| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| UTENZE NON DOMESTICHE | 234.388,50 | 152.243,28 | 386.631,78 |
| % su totale di colonna | 42,00% | 22,46% | 31,28% |
| % su totale utenze non domestiche | 60,62% | 39,38% | 100,00% |

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013

| | Kg | % |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| TOTALE R.S.U. | 2.316.245,00 | |
| DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE | - | 0,00% |
| A CARICO UTENZE | 2.316.245,00 | |
| UTENZE NON DOMESTICHE | 520.277,75 | 22,46% |
| UTENZE DOMESTICHE | 1.795.967 | 77,54% |
| INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE | | 0,00 |

| | |
|--------------------------------|------|
| OCCUPANTI NON RESIDENTI | 2 |
| AREA GEOGRAFICA | Sud |
| ABITANTI >5000 | SI |
| ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA | 2012 |
| ALiquota E.C.A. 2012 | 10% |
| ADDIZIONALE PROVINCIALE | 5% |

Comune di MASSA DI SOMMA
2014
RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2013



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

Coefficients DPR 158/99

2014

UTENZE DOMESTICHE

| Componenti nucleo familiare | Ka (sud) | | | | Kb | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------|---|------|------|------|--------|
| | < 5000 Abitanti | > 5000 Abitanti | - | - | min | max | med | ad-hoc |
| Famiglie di 1 componente | 0,75 | 0,81 | 0,81 | | 0,30 | 1,50 | 0,90 | 1,40 |
| Famiglie di 2 componenti | 0,88 | 0,94 | 0,94 | | 0,70 | 2,70 | 1,70 | 1,60 |
| Famiglie di 3 componenti | 1,00 | 1,02 | 1,02 | | 0,90 | 3,45 | 2,18 | 1,70 |
| Famiglie di 4 componenti | 1,08 | 1,09 | 1,09 | | 1,10 | 4,50 | 2,80 | 1,80 |
| Famiglie di 5 componenti | 1,11 | 1,10 | 1,10 | | 1,45 | 5,40 | 3,43 | 1,85 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 1,10 | 1,06 | 1,06 | | 1,70 | 6,15 | 3,93 | 2,00 |
| Pertinenze famiglie 1 componente | 0,75 | 0,81 | 0,81 | | 0,30 | 1,50 | 0,90 | 1,00 |
| Pertinenze famiglie 2 componenti | 0,88 | 0,94 | 0,94 | | 0,70 | 2,70 | 1,70 | 1,60 |
| Pertinenze famiglie 3 componenti | 1,00 | 1,02 | 1,02 | | 0,90 | 3,45 | 2,18 | 1,70 |
| Pertinenze famiglie 4 componenti | 1,08 | 1,09 | 1,09 | | 1,10 | 4,50 | 2,80 | 1,80 |
| Pertinenze famiglie 5 componenti | 1,11 | 1,10 | 1,10 | | 1,45 | 5,40 | 3,43 | 1,90 |
| Pertinenze famiglie 6 componenti | 1,10 | 1,06 | 1,06 | | 1,70 | 6,15 | 3,93 | 2,00 |

UTENZE NON DOMESTICHE

| Categorie > 5000 abitanti | | Kc (sud) | | | | Kd (sud) | | | |
|--|--|----------|-------|------|--------|----------|--------|--------|--------|
| | | min | max | med | ad-hoc | min | max | med | ad-hoc |
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | | 0,23 | 0,95 | 0,59 | 0,00 | 2,00 | 8,25 | 5,13 | |
| 2 Cinematografi e teatri | | 0,17 | 0,71 | 0,44 | 0,00 | 1,45 | 6,18 | 3,82 | |
| 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | | 0,18 | 0,66 | 0,42 | 0,00 | 1,60 | 5,85 | 3,73 | |
| 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | | 0,32 | 1,11 | 0,71 | 0,00 | 2,77 | 9,83 | 6,30 | |
| 5 Stabilimenti balneari | | 0,18 | 0,89 | 0,53 | 0,00 | 1,55 | 7,80 | 4,68 | |
| 6 Esposizioni, autosaloni | | 0,17 | 0,86 | 0,51 | 0,00 | 1,52 | 7,56 | 4,54 | |
| 7 Alberghi con ristorante | | 0,51 | 2,12 | 1,31 | 0,00 | 4,46 | 18,68 | 11,57 | |
| 8 Alberghi senza ristorante | | 0,43 | 1,62 | 1,02 | 0,00 | 3,75 | 14,25 | 9,00 | |
| 9 Case di cura e riposo | | 0,45 | 1,64 | 1,04 | 0,00 | 3,95 | 14,43 | 9,19 | |
| 10 Ospedali | | 0,43 | 2,15 | 1,29 | 0,00 | 3,78 | 18,90 | 11,34 | |
| 11 Uffici, agenzie, studi professionali | | 0,45 | 1,76 | 1,10 | 0,00 | 3,95 | 15,45 | 9,70 | |
| 12 Banche ed istituti di credito | | 0,24 | 1,19 | 0,71 | 0,00 | 2,10 | 10,40 | 6,25 | |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | | 0,43 | 1,70 | 1,06 | 0,00 | 3,75 | 14,85 | 9,30 | |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | | 0,51 | 2,25 | 1,38 | 0,00 | 4,44 | 19,83 | 12,14 | |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | | 0,28 | 1,37 | 0,82 | 0,00 | 2,45 | 12,00 | 7,23 | |
| 16 Banchi di mercato beni durevoli | | 0,60 | 2,51 | 1,55 | 0,00 | 5,23 | 22,04 | 13,63 | |
| 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | | 0,60 | 2,25 | 1,42 | 0,00 | 5,23 | 19,82 | 12,52 | |
| 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | | 0,39 | 1,56 | 0,97 | 0,00 | 3,40 | 13,67 | 8,53 | |
| 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | | 0,46 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 4,01 | 18,15 | 11,08 | |
| 20 Attività industriali con capannoni di produzione | | 0,17 | 1,41 | 0,79 | 0,00 | 1,45 | 12,38 | 6,91 | |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici | | 0,23 | 1,38 | 0,80 | 0,00 | 2,00 | 12,17 | 7,08 | |
| 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | | 1,70 | 15,42 | 8,56 | 0,00 | 14,97 | 135,75 | 75,36 | 85,00 |
| 23 Mense, birrerie, amburgherie | | 1,28 | 9,50 | 5,39 | 0,00 | 11,20 | 83,55 | 60,00 | |
| 24 Bar, caffè, pasticceria | | 1,28 | 11,04 | 6,16 | 0,00 | 11,25 | 97,14 | 54,20 | 27,00 |
| 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | | 0,78 | 3,66 | 2,22 | 0,00 | 6,85 | 32,25 | 19,55 | |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | | 0,78 | 3,68 | 2,23 | 0,00 | 6,89 | 32,33 | 19,61 | |
| 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | | 2,21 | 16,86 | 9,54 | 0,00 | 19,47 | 148,35 | 100,00 | 65,00 |
| 28 Ipermercati di generi misti | | 0,83 | 4,10 | 2,46 | 0,00 | 7,27 | 35,97 | 21,62 | |
| 29 Banchi di mercato generi alimentari | | 1,68 | 12,36 | 7,02 | 0,00 | 14,75 | 108,83 | 61,79 | |
| 30 Discoteche, night club | | 0,39 | 2,87 | 1,63 | 0,00 | 3,40 | 25,20 | 14,30 | |
| 31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 14,85 | 9,30 | |

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI

P

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando che:

- l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- l'atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
- in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Massa di Somma, li 26/9/14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE *[Signature]*

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto parere in ordine regolarità tecnica in quanto mero atto d'indirizzo:

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Massa di Somma, li 26/9/14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

[Signature]

Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO _____

PUNTO 4) all'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI".

Il Sindaco illustra l'argomento dando lettura dell'emendamento.

INTERVENTO BOCCARUSSO : per le riduzioni con 1 occupante e con handicap sono d'accordo. Anche io sono d'accordo di non ritirare la spazzatura a chi non paga. Per le attività commerciali ritenete di fare qualcosa?

INTERVENTO SINDACO: Le tariffe per le categorie commerciali sono tutte basse; ormai fra IMU, TASI e TARI siamo costretti a riscuotere dai cittadini una media di 70 euro al mese. Alle tariffe si aggiunge solo il 5% per l'ECA e non il 15% come per l'anno scorso. Abbiamo utilizzato i parametri di legge.

Il Presidente, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire sull'argomento, pone lo stesso a votazione il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLI N. 6
CONTRARI N. 1 (Boccarusso).

Il Presidente chiede il conferimento dell'immediata eseguibilità.

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli 6, contrari 1 (Boccarusso), conferisce l'immediata eseguibilità

=====
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,10

Del che è verbale che si compone di n. 05 pagine oltre la presente sin qui scritta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità TECNICA;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità CONTABILE;

hanno espresso parere COME DA ALLEGATO;

Del che è verbale che viene sottoscritto come segue la cui lettura ed approvazione avverrà nella successiva seduta consiliare:

IL SINDACO

F.to dott. Antonio Zeno

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Prof.ssa Rosa Olimpo

F.to dott. Luigi Annunziata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa Pretorio dell'Ente in data 6 OTT. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 . -art.32 c.5 legge 69/2009

Per l'Albo Pretorio
F.to dott. Cicinelli

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi Annunziata

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

addi 6 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Luigi Annunziata)

